

# STATUTO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE

## “Associazione Bepi Zanon”

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

##### **Art. 1**

###### **(Denominazione e sede)**

E' costituita l'associazione di volontariato “Associazione BEPI ZANON” con sede in Tesero Via Pedonda n. 3/B. E' una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza fine di lucro.

##### **Art. 2**

###### **(Statuto e Regolamento)**

L'organizzazione di volontariato “Associazione Bepi Zanon” è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge n. 266/91 delle leggi regionali, statali, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il regolamento che sarà deliberato dall'assemblea, disciplina, nel rispetto dello statuto gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed all'attività.

##### **Art. 3**

###### **(Efficacia dello Statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

**Art. 4**

**(Modificazione dello statuto)**

Il presente statuto è modificato con deliberazione assembleare e con la maggioranza dei due terzi dei partecipanti all'Assemblea stessa.

**Art. 5**

**(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

**TITOLO II**

**FINALITÀ DELL'ORGANIZZAZIONE**

**Art. 6**

**(Finalità nel settore)**

La specifica finalità dell'organizzazione di volontariato "Associazione Bepi Zanon" è quella di mantenere viva, tra i soci, la memoria del pittore Giuseppe Zanon attraverso attività culturali come l'allestimento di mostre e l'organizzazione di serate divulgative avvalendosi anche di materiale informativo, nonché preservare l'integrità delle opere grazie a lavori di restauro.

**Art. 7**

**(Ambito di attuazione delle finalità)**

L'organizzazione di volontariato "Associazione Bepi Zanon" opera nella provincia di Trento nella regione Trentino Alto - Adige. Essa intende operare anche al di fuori del territorio di cui al primo comma.

### **TITOLO III**

#### **ISOCI**

##### **Art. 8**

##### **(Ammissione)**

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di volontariato. L'ammissione all'organizzazione è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal *Comitato Esecutivo*.<sup>(1)</sup>

##### **Art. 9**

##### **(Diritti)**

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere il Comitato Esecutivo, il quale ha il compito di eleggere il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti stabiliti dall'organizzazione stessa.

---

<sup>(1)</sup> Così approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale del 12 marzo 2011.

## **Art. 10**

### **(Doveri)**

I soci all'organizzazione devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Il comportamento verso gli altri soci ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di volontariato ed attuato con correttezza, buona fede, onestà e rigore morale. I soci hanno l'obbligo assoluto di mantenere il segreto d'ufficio in relazione alle attuali leggi in materia di privacy D.lgt. n. 196/2003 e Sez. V, 5 maggio 1999, n. 518.

## **Art. 11**

### **(Esclusione)**

Il socio dell'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso *dall'Associazione*. <sup>(2)</sup> L'esclusione è deliberata dall'Assemblea mediante votazione segreta.

## **TITOLO IV**

## **Art. 12**

### **(Indicazione degli organi)**

Sono organi dell'organizzazione:

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Comitato Esecutivo.

---

<sup>(2)</sup> Così approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale del 12 marzo 2011.

## **CAPO I – L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Art. 13**

#### **(Composizione)**

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

### **Art. 14**

#### **(Convocazione)**

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto contenente l'O.d.G. a tutti i soci.

### **Art. 15**

#### **(Validità dell'Assemblea)**

L'Assemblea è validamente *costituita* quando interviene il Presidente e la maggioranza + 1 dei soci *e con qualsiasi numero di partecipanti in seconda convocazione.* <sup>(3)</sup>

### **Art. 16**

#### **(Votazione)**

L'Assemblea delibera a maggioranza del *soci* <sup>(4)</sup> presenti. La deliberazione di modificazione dello statuto avviene a maggioranza di voti dei componenti. I voti sono palesi, ad eccezione quelli riguardanti persone.

---

<sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup> Così approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale del 12 marzo 2011.

## **Art. 17**

### **(Verbalizzazione)**

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, redatto e sottoscritto dal *Segretario*.<sup>(5)</sup> Il verbale è conservato dal Segretario. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

## **CAPO II – IL COMITATO ESECUTIVO**

## **Art. 18**

### **(Composizione)**

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e da n.2 consiglieri ed è eletto dall'Assemblea. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando sono presenti almeno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Comitato Esecutivo ha durata *quadriennale*.<sup>(6)</sup>

## **Art. 19**

### **(Il Presidente)**

Il Presidente è nominato dal Comitato Esecutivo.

## **Art. 20**

### **(Funzioni del Presidente)**

---

<sup>(6)</sup> Così approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale del 12 marzo 2011.

Il Presidente rappresenta l'Organizzazione, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'organizzazione stessa e cura la contabilità. Il Presidente presiede l'Assemblea e il Comitato Esecutivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

#### **Art. 21**

##### **(Il Vicepresidente)**

Il Vicepresidente è nominato dal Comitato Esecutivo.

#### **Art. 22**

##### **(Funzioni del Vicepresidente)**

Il Vicepresidente assume l'incarico del Presidente allorquando questi sia impossibilitato ad eseguire le sue normali funzioni amministrative

di cui all'art. 20. In caso di assenza del Vicepresidente le sue funzioni sono coperte dal Segretario.

#### **Art. 23**

##### **(Il Segretario)**

Il Segretario è nominato dal Comitato Esecutivo.

#### **Art. 24**

##### **(Funzioni del Segretario)**

Il segretario assiste il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni; cura la redazione del Verbale assembleare (di cui può rilasciare copia ai soli associati su loro richiesta scritta), *del Comitato Esecutivo e del Libro Soci*, <sup>(7)</sup> presenza a tutte le riunioni del Comitato Esecutivo e

---

<sup>(7)</sup> Così approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale del 12 marzo 2011.

dell'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza o impedimento, il Segretario è sostituito dal Vicepresidente o da colui a cui il Segretario stesso abbia rilasciato delega.

## **TITOLO V**

### **LE RISORSE ECONOMICHE**

#### **Art. 25**

##### **(Indicazione delle risorse)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- a) Beni immobili;
- b) Beni mobili registrati;
- c) Beni mobili;
- d) Quote sociali;
- e) Contributi;
  
- f) Donazioni e lasciti;
- g) Rimborsi;
- h) Attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- i) Ogni tipo di altre entrate.

#### **Art. 26**

##### **(I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili, i beni registrati mobili e i beni mobili possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione, e può essere consultato dai soci.

#### **Art. 27**

##### **(I contributi)**

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione stabilita annualmente dall'Assemblea. I contributi straordinari, elargiti dagli aderenti, o da persone fisiche o giuridiche, entreranno a far parte dell'Associazione ai fini di perseguirne le finalità previste dallo statuto all'art. 6. I soggetti che elargiscono contributi straordinari superiori ad € 50,00 sono considerati "benemeriti".

#### **Art. 28**

##### **(Erogazioni, donazioni e lasciti)**

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con

le finalità statutarie dell'organizzazione. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall'assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. Il Presidente attua le delibere dell'assemblea, e compie i relativi atti giuridici.

## **Art. 29**

### **(Quote sociali)**

*L'adesione all'Associazione avviene previo pagamento della quota associativa annuale stabilita dall'Assemblea.* <sup>(8)</sup>

## **Art. 30**

### **(Rimborsi)**

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati *dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo* <sup>(9)</sup>delibera sull'erogazione dei rimborsi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

## **Art. 31**

### **(Proventi derivanti da attività marginali)**

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione. *Il Comitato Esecutivo* <sup>(10)</sup>delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

## **Art. 32**

### **(Devoluzione dei beni)**

---

<sup>(8)</sup> Così approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale del 12 marzo 2011.

<sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup> Così approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale del 12 marzo 2011.

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, dopo delibera assembleare, ad associazioni o enti che perseguitano un fine parallelo all'Associazione Bepi Zanon. I beni mobili ricevuti in comodato saranno restituiti ai proprietari.

## **TITOLO VI**

### **DIPENDENTI E COLLABORATORI**

#### **Art. 33**

##### **(Dipendenti)**

L'Associazione Bepi Zanon può assumere dipendenti in numero non superiore a n°5. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal C.C.N.L.

#### **Art. 34**

##### **(Collaboratori di lavoro autonomo)**

L'Associazione Bepi Zanon può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge e dal C.C.N.L.

## **TITOLO VII**

### **RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI**

#### **Art. 35**

##### **(Rapporti con enti e soggetti privati)**

L'organizzazione partecipa e collabora con soggetti ed enti privati per la realizzazione delle finalità sociali, civili , culturali.

**Art. 36**

**(Rapporti con enti e soggetti pubblici)**

L'organizzazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali.

**TITOLO VIII**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 37**

**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Approvato all'unanimità dall'Assemblea Generale dei Soci in data 5 gennaio 2008 e modificato successivamente in data 12 marzo 2011.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO